

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 59

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010). (GU n. 18 del 7-5-2011)

#### Titolo I

##### ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011)

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga:

la seguente legge:

Art. 1  
Finalita'

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

2. Con la presente legge da', altresì, attuazione agli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Titolo II

##### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

##### Capo I Commercio

##### Art. 2

Sostituzione del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante: "Nuove norme in materia di commercio"

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

"6. (Requisiti morali) - Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al

minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 3

Sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"7. (Requisiti morali). - Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 4

Sostituzione del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"8 (Requisiti morali) - Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 6, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena

sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 5  
Sostituzione del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"10. (Requisiti professionali per l'attivita' commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande). - L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 6  
Sostituzione del comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 17 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, e' sostituito dal seguente:

"17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato) - L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera d) comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione e' presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al

comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;

c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 7

Sostituzione del comma 75 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 75 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

"75 (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). - La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella SCIA deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 8

Sostituzione del comma 76 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 76 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

"76 (Apparecchi automatici). - La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990; la SCIA è presentata al SUAP del comune competente per territorio. Nella SCIA deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, fermo restando che l'orario di apertura e chiusura è liberalizzato.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 9

Sostituzione del comma 77 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 77 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella SCIA di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 10

Sostituzione del comma 78 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 78 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"78 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. Nella SCIA e' indicata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita', e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli

incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che e' ritirato in caso di perdita dei requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma e' numerato ed aggiornato annualmente, contiene le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, ed e' esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma."

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 11  
Sostituzione del comma 90 dell'articolo 1 della legge regionale  
16  
luglio 2008, n. 11

1. Il comma 90 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"90 (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell'attivita') Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura "Somministrazione di Alimenti e Bevande."

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 12  
Inserimento del comma 97 bis all'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Dopo il comma 97 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' inserito il seguente:

"97 bis (Limitazioni all'apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande). - In osservanza del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' alla fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale programmazione, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, puo' prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni

non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 13

Sostituzione del comma 98 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"98 (Attivita' escluse dalla programmazione comunale). - Non sono soggette alla programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande elencate al comma 104.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 14

Sostituzione del comma 99 dell'articolo 1 della legge regionale  
16luglio 2008, n. 11

1. Il comma 99 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"99 (Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui ai commi 3 e 90, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e' soggetto a silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonche':

- a) alla disponibilita' da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attivita';
- b) all'indicazione, in caso di societa', dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformita' dei locali ai criteri sulla sorvegliabilita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 15  
Modifica al comma 102 dell'articolo 1 della legge regionale 16  
luglio 2008, n. 11

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, sono eliminate le parole: "ed il trasferimento".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 16  
Modifica al comma 103 dell'articolo 1 della legge regionale 16  
luglio 2008, n. 11

1. Al comma 103 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, le parole: "Decorso novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i." sono sostituite dalle parole: "Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 20 della L. 241/1990".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 17  
Inserimento del comma 103 bis all'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' inserito il seguente:

"103 bis (Trasferimento di sede). - Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e' soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio. La SCIA indica gli elementi ed i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 102. E' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, il trasferimento di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o altresì il trasferimento di sede in zone tutelate; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e' soggetto a silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento dei requisiti e dei criteri indicati nel comma 99. Le domande di trasferimento di sede, soggette ad autorizzazione, sono presentate nel rispetto del procedimento previsto nel comma 102 .".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 18

Sostituzione del comma 104 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 104 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"104. (Segnalazione certificata d'inizio attivita' -SCIA). - Sono soggette a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio, le attivita' per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' svolta congiuntamente ad una prevalente attivita' di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi similari. L'attivita' congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e' pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attivita', esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attivita' di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- e) all'interno di musei, teatri, sale da concerto e cinema;
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i) sui mezzi di trasporto pubblico;
- j) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
- k) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
- l) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti).

La somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione degli esercizi di cui alle lettere c), J) ed l), e' effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attivita' degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attivita' di somministrazione prevista alla lettera d) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale."

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 19  
Sostituzione del comma 105 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 105 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"105. (Contenuto della segnalazione certificata d'inizio attivita' - SCIA) - La SCIA indica:

- a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attivita' da svolgere tra quelle elencate al comma 104;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera d), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilita' del locale ove e' esercitata la somministrazione e la conformita' dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilita';
- e) l'eventuale preposto all'esercizio."

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 20  
Sostituzione del comma 124 dell'articolo 1 della legge regionale  
16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 124 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 e' sostituito dal seguente:

"124 (Subingresso nell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande). - Il trasferimento della gestione o della titolarita' dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante ed e' soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio.

Nella SCIA il subentrante indica:

- a) gli estremi del titolo autorizzatorio;
- b) il titolo giuridico che da' luogo al subingresso;
- c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
- d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o dei requisiti igienico-sanitari mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Alla SCIA il subentrante allega l'originale del titolo autorizzatorio ai fini della nuova intestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'autorita' comunale procede alla nuova intestazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, il subentrante, se non e' in possesso dei requisiti di cui al comma 10, puo' continuare l'attivita' a titolo provvisorio nelle more

dell'acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall'apertura della successione. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 10, il subentrante decade dal titolo abilitativo.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comunicano all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 21

Abrogazione del comma 125 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 125 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, è abrogato.

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 22

Modifiche al comma 140 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11

1. Al comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole: "prescritta autorizzazione" è inserita la seguente: "o segnalazione certificata d'inizio attività" (SCIA)".

2. Dopo la lettera c) del comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è aggiunta la seguente:

"c-bis) non assicuri la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 23

Modifica al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114"

1. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114", le parole "dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 287/1991" sono sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 24

Sostituzione del comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale  
23 dicembre 1999, n. 135

1. Il comma 15 dell'articolo 2 della L.R. 135/1999 e' sostituito dal seguente:

"15. Per autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attivita' in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 25

Sostituzione del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale  
23 dicembre 1999, n. 135

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R.135/1999 e' sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell' art. 2 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 bis. L'autorizzazione e' rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 26

Inserimento del comma 2 bis all'articolo 4 della legge regionale  
23 dicembre 1999, n. 135

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 135/1999 e' inserito il seguente:

"2 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 27

Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 23  
dicembre 1999, n. 135

1. Dopo l'articolo 4 della L.R.135/1999 e' inserito il seguente:  
"Art. 4 bis (Requisiti per lo svolgimento dell'attivita').

1. Non possono esercitare l'attivita' di commercio su aree pubbliche:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. L'esercizio di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".

Titolo II  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I  
Commercio

Art. 28  
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre  
1999, n. 135

1. L'articolo 5 della L.R.135/1999 e' sostituito dal seguente:  
"Art. 5 (Rilascio dell'autorizzazione)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell'art. 2, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l'attivita' per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio. La domanda contiene:

a) le generalita' del richiedente o, in caso di societa' la ragione o denominazione sociale;

b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se gia' operatore in attivita', il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attivita' di commercio su aree pubbliche;

c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attivita' in forma itinerante;

e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto puo' essere titolare di piu' autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' mediante utilizzo di posteggio e di non piu' di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.

4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, puo' essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' mediante l'utilizzo di posteggio non puo' essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non e' valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformita' ai criteri di cui all'art. 6.

7. Il Comune puo' rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell'art. 2 nonche' autorizzazioni stagionali di validita' non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

8. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

9. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco puo' rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti piu' rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis."

## Titolo II ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

### Capo I Commercio

Art. 29  
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135

1. L'articolo 14 della L.R. 135/1999 e' sostituito dal seguente:  
"Art. 14 (Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni definiscono le aree ed il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori piu' rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici e secondo i criteri di seguito indicati:

- a) impatto positivo sul tessuto economico, al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e congestionamento commerciale;
- b) aree mercatali e superfici dei posteggi adeguate all'esercizio delle attivita';
- c) aree idonee in relazione alla dotazione di servizi igienici nonche' di impianti per la rete elettrica, idrica e fognaria;
- d) aree funzionali ad un accesso agevole da parte dei consumatori nonche' adeguato per il passaggio dei mezzi di emergenza;
- e) aree idonee per condizioni viarie, di parcheggio e di trasporto pubblico;
- f) localizzazione delle aree in zone in via di espansione urbana, in zone turistiche e montane ed in frazioni.

2. Il comune individua le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale nelle quali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonche' senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' e mobilita'.

4. La programmazione delle attivita' commerciali sulle aree pubbliche e' svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche."

Capo II  
Artigianato

Art. 30  
Attività di acconciatore ed estetista

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e dell'attività professionale di estetista, come definita dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), sono subordinate, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L. 174/2005 ed al conseguimento della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della L. 1/1990.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Se la SCIA è contestuale alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la trasmette immediatamente allo sportello unico.

4. L'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista non è subordinato al rispetto del criterio della distanza minima, dei parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono le medesime attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono comunque necessari il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

5. L'attività di acconciatore e quella di estetista possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

6. L'esercizio delle attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento del cliente medesimo oppure a favore di persone impegnate nella moda o nello spettacolo.

7. Non è ammesso l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.

8. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore di cui all'art. 3 della L. 174/2005. Il responsabile tecnico garantisce la propria

presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.

9. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista di cui all'art. 3 della L. 1/1990. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di estetista.

10. Le attivita' di acconciatore e di estetista osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione dell'economia turistica, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

## Capo II Artigianato

### Art. 31 Regolamento comunale

1. I comuni, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, stabiliscono con regolamenti i requisiti e le modalita' di accesso alle attivita' professionali di acconciatore e di estetista. I regolamenti prevedono in particolare:

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio delle attivita';

b) la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici;

c) la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attivita';

d) i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali nei quali sono svolte le attivita', nonche' le norme sanitarie di sicurezza degli addetti;

e) le modalita' di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;

f) l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali;

g) l'obbligo e le modalita' di esposizione della SCIA, del nominativo o dei nominativi del responsabile tecnico presente nei locali ove sono esercitate le attivita', nonche', nel caso in cui le stesse attivita' siano esercitate presso la sede designata dal cliente, l'obbligo per l'esercente di recare con se' copia della SCIA e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza;

h) i casi di sospensione delle attivita' e le relative modalita';

i) i divieti di prosecuzione dell'attivita'.

## Capo II Artigianato

### Art. 32 Sanzioni amministrative

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990, dalla presente legge e dai regolamenti comunali.

2. Chiunque esercita l'attivita' di acconciatore e di estetista in violazione delle disposizioni relative ai requisiti e alle modalita' di esercizio, di cui alla L. 174/2005, alla L. 1/1990, alla presente legge, ed ai regolamenti comunali, e' punito con sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Le sanzioni di importo non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 5.000,00 sono irrogate dai comuni, anche in base ai verbali di infrazione ed ai rapporti inviati dagli organi ispettivi e

di vigilanza delle aziende sanitarie locali, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono introitati dai Comuni.

5. Alle fattispecie di cui al comma 2 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 19 della L. 241/1990.

## Capo II Artigianato

### Art. 33 Disposizioni transitorie

1. Il termine di decorrenza previsto dal comma 1 dell'art. 7 della L. 174/2005 e' fissato all'11 dicembre 2008, giorno successivo alla pubblicazione sul BURA della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 ottobre 2008.

2. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno concluso un percorso formativo o lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini) e della legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), acquisiscono l'abilitazione professionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 174/2005.

3. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno intrapreso percorsi formativi per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compresi i corsi di formazione di bottega scuola, acquisiscono, al termine del percorso formativo, l'abilitazione professionale di acconciatore di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 174/2005.

4. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno iniziato un percorso lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compreso l'apprendistato, hanno diritto di terminare detti percorsi e possono sostenere l'esame teorico pratico di cui all'art. 3 della L. 174/2005, per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore.

5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con quelle della presente legge.

## Capo II Artigianato

### Art. 34 Attivita' di tintolavanderia

1. L'esercizio dell'attivita' di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia), e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008.

2. Se la SCIA e' contestuale alla comunicazione unica,

disciplinata dall'articolo 9 del D.L. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, la segnalazione e' presentata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 25 del D.Lgs. 59/2010, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/1993, che la trasmette immediatamente allo sportello unico.

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche' l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita' di cui all'art. 2 della L. 84/2006, sono stabiliti dalla Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Per ogni sede dell'impresa dove e' esercitata l'attivita' di tintolavanderia, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'art. 2 della L. 84/2006.

5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di tintolavanderia.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico deve essere nominato entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione del primo corso di qualificazione tecnico-professionale di cui al comma 3. La nomina e' comunicata alla Camera di commercio territorialmente competente. Le imprese del settore che non hanno provveduto a designare il responsabile tecnico entro il termine perentorio di cui al presente comma non possono continuare a svolgere l'attivita' di tintolavanderia.

7. Il Comune, su segnalazione della Camera di commercio territorialmente competente, effettua gli accertamenti sulla designazione del responsabile tecnico.

8. Il Comune adotta i provvedimenti inibitori di prosecuzione dell'attivita', ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.

### Titolo III

#### ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 101, 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

##### Capo I Trasporti

##### Art. 35

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 11  
recante:

"Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto  
pubblico di persone di competenza regionale"

1. Al comma 4 dell'art. 3 della L.R. 11/2007 sono eliminate le parole: "e, nel periodo transitorio, anche la condizione prevista all'art. 10, comma 3.".

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 11/2007 sono eliminate le parole: "e dall'articolo 10, comma 3.".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 11/2007 e' abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 11/2007 e' abrogato.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 della L.R. 11/2007 sono abrogati.

Titolo IV  
ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO  
SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Capo I  
Misure di aiuto in materia di artigianato

Art. 36  
Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 30 ottobre  
2009, n. 23 recante: "Nuova legge organica in materia di  
artigianato"

1. L'articolo 58 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 e' sostituito dal seguente:

"Art. 58 (Misure di aiuto)

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non e' data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.".

Titolo V  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE

Capo I  
Qualita' delle acque di balneazione

Art. 37  
Attuazione in via amministrativa

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2006/7/CE, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 38  
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre  
1993,n. 50 recante: "Primi interventi per la difesa della  
biodiversita'

nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore"

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalita')

1. La presente legge tutela le specie della fauna selvatica, vulnerabili, divenute rare o in via di estinzione e ne protegge gli

habitat.

2. La Regione promuove ed incentiva iniziative scientifiche e didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela ai sensi del comma 1."

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 39  
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50

1. L'articolo 2 della L.R. 50/1993 e' sostituito dal seguente:  
"Art. 2 (Specie di fauna oggetto di protezione)

1. Sono oggetto di tutela le specie faunistiche elencate nell'allegato "A" alla presente legge."

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 40  
Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1993, n. 50

1. Alla L.R. 50/1993 e' inserito l'allegato "A", costituito dall'allegato "A" alla presente legge.

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 41  
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50

1. L'articolo 3 della L.R. 50/1993 e' sostituito dal seguente:  
"Art. 3 (Divieti)

1. Per tutte le specie elencate nell'allegato "A" alla presente legge e' vietata:

a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;

b) ogni attività o modificazione che può provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;

c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote, e delle larve;

d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.

2. Sono altresì vietate la liberazione in natura di specie estranee alla fauna abruzzese e il rilascio degli esemplari di fauna autoctona, in siti diversi da quelli di origine, fatta eccezione per le reintroduzioni necessarie alla ricostituzione degli equilibri perduti.

3. Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione, sperimentazione animale e per spettacoli

pubblici.".

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 42  
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre  
1993, n. 50

1. L'articolo 4 della L.R. 50/1993 e' sostituito dal seguente:  
"Art. 4 (Deroghe ai divieti)

1. Per finalita' di ricerca i divieti di cui all'art. 3 non si applicano a:

a) enti o istituti di ricerca pubblici, compresi gli enti gestori delle aree protette indicate nell'elenco ufficiale del Ministero competente in materia ambientale;

b) universita', associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero competente in materia ambientale, autorizzate dalla competente direzione regionale;

2. In deroga al divieto di cui al comma 3 dell'art. 3 il personale appartenente ad enti o istituti di ricerca puo' essere autorizzato al prelievo di parti d'animali, senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di liberta'.

3. Le specie *Alosa* (gen.) (*Alosa*) e *Barbus plebejus* (*Barbo*), di cui all'Allegato "A" alla presente legge ed in deroga a quanto dispone l'articolo 3, possono essere oggetto di prelievo, soltanto se sono adottati specifici piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE.

4. Agli insegnanti e al personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado e' consentito per motivi didattici raccogliere ed allevare in cattivita' uova e girini di *Rospo comune* (*Bufo bufo*) e di *Rana verde* (*Rana kl. hispanica*); alle uova e agli esemplari prelevati sono assicurati un trattamento adeguato alla successiva reimmissione, nel luogo originario di prelievo, al termine dell'esperienza didattica,

5. I divieti di cattura, di asportazione dall'Habitat naturale, di detenzione in cattivita' e di uccisione non si applicano:

a) alla famiglia *Helicidae*;

b) ai generi *Rana*, escluse la *Rana dalmatina* e la *Rana italica* di cui all'Allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

6. I divieti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 non si applicano per: *Tarentola mauritanica*, *Hemidactylus turcicus* e *Lacerta bilineata* limitatamente al restauro e alla manutenzione conservativa di manufatti edilizi.

7. Per i *Chiroterri* (*Pipistrelli*) i divieti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 3 sono limitati a caverne, cavita' naturali e tronchi cavi. Nel caso di restauro di manufatti edilizi in cui sono presenti specie appartenenti a questo ordine, il progetto e' sottoposto a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 46-bis della legge 3 marzo 1999 n.11 (Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

8. La raccolta degli *Elicidi* eduli e' consentita per quantitativi non superiori a 1,5 chilogrammi al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto.

9. La commercializzazione e' consentita unicamente per gli esemplari allevati, la cui provenienza deve essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.

10. Le disposizioni di cui all'art. 3 riferite alla cattura, detenzione e trasporto degli esemplari non si applicano agli ofidi, nei territori di Cocullo e Pretoro, durante lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle feste di San Domenico e nei sessanta giorni che le precedono.

11. La Giunta regionale disciplina le modalita' di cattura, di detenzione e di liberazione degli ofidi impiegati nelle celebrazioni di cui al comma 10."

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 43

Inserimento del comma 2 bis all'articolo 8 della legge regionale  
7 settembre 1993, n. 50

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 50/1993 e' inserito il seguente:

"2 bis. I Servizi Veterinari delle ASL svolgono, nell'ambito delle attivita' di educazione sanitaria, azione divulgativa in linea con le finalita' della presente legge."

Titolo VI  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Capo I  
Aree protette

Art. 44

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre  
1993, n. 50

1. L'art. 9 della L.R. 50/1993 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa minima di 150 euro e massima di 2.500 euro e alla confisca degli esemplari .

2. La Giunta regionale definisce le modalita' di attuazione del comma 1."

Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 45  
Disposizioni per gli Enti Locali

1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.

Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 46  
Disposizione transitoria

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili nel campo di applicazione della presente legge, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.

Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 47  
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 48  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2010

CHIUDI

(Omissis)